

SUD AGRICOLA

SOC. COOP. a r. l.
ASSOCIAZIONE DI PRODUTTORI

A tal fine allega la seguente documentazione:

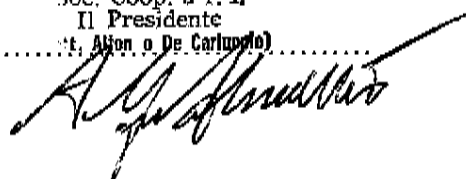
1. Impegno del Presidente ad adeguare lo statuto dell'OP entro il 31/12/2010 così come previsto dall'articolo 203 bis del Reg.to CE 1234/07;
2. Dichiarazione del Presidente dell'OP con allegato il Prospetto riepilogativo della produzione commercializzata calcolata ai sensi degli artt. 52 e 53 del reg.to CE 1580/07 e relativa al periodo 01-01-2009 al 31-12-2009 distinta per prodotto ed attestante altresì :
 - che l'OP conserva agli atti copia delle fatture di vendita e del bilancio relativo all'anno 2009 utilizzati per la determinazione del V.P.C.;
 - che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1580/07, il valore della produzione commercializzata dall'OP, proviene, dai propri soci.;
3. Dichiarazione del Presidente attestante:
 - che tutti i soci hanno dichiarato con atto scritto, depositato presso la sede dell'O.P., di non aderire ad altre OP riconosciute per gli stessi prodotti per i quali aderiscono alla scrivente OP;
 - che tutti i soci hanno costituito il proprio fascicolo di consistenza aziendale;
 - che tutti i soci si sono impegnati a conferire l'intera produzione;
4. Copia dell'ultimo bilancio approvato;
5. Copia delibera del Consiglio di Amministrazione che autorizza il Presidente ad inoltrare domanda di adeguamento del riconoscimento;
6. Estratto del libro soci;

Distinti saluti.

Data 28-09-2010

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

« SUD AGRICOLA »
Soc. Coop. a r. l.
Il Presidente
(*St. Alfonso De Carluccio*)




SUD AGRICOLASOC. COOP. a r. l.
ASSOCIAZIONE DI PRODUTTORI03 GEN. 2011
IPA

Spett.le

Regione Campania
Settore Interventi per la
Produzione Agricola
Via G. Porzio, Isola A/6
Centro Direzionale
80134 Napoli

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO**Sviluppo Attività Settore Primario****DESIMONE**

Oggetto: Rif. Alla Vs. del 06-12-2010
Adeguamento riconoscimento
ai requisiti del Reg.to (CE) n. 1234/07

Il sottoscritto Dott. Alfonso De Carluccio in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Organizzazione di Produttori denominata SUD AGRICOLA Soc. Coop. a r. l. con sede in Via L. da Vinci, n. 8, Pontecagnano Faiano (Sa), allega alla presente:

- 1) **ALLEGATO 1** - Comunicazione di adeguamento del riconoscimento al Reg.(CE) 1234/07;
- 2) **Statuto** del 21-12-2010;

Pontecagnano li 29-12-2010

Il Presidente dell'OP

« SUD AGRICOLA »
Soc. Coop. a r. l.
Il Presidente
(Dott. Alfonso De Carluccio)

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2011. 0004255 04/01/2011 10,38

Mittente: SUD AGRICOLA SOC. COOP. ARL

Beneficiario: Interventi per la prod. agr. prod. agro-alim. mercati...

Classifica: 11. Fascicolo: 8 del 2011



Fruit Man



Indirizzo E-mail: sudagricola.srl@tiscali.it - Sede Legale e Magazzino: Via L. da Vinci, 8 - 84098 Pontecagnano Faiano (Sa) - Tel. pbx 089.385152 - 089.385212
Fax 089.383947 P. IVA IT 02465370654 - Cod. Fiscale: 02465370654 - R.E.A. SA n. 224487 - Iscritta al Trib. SA n. 850/1988 - Iscritta Reg. Prefettizio n. 805
B.N.D.O.O. n. 0014008 - Iscr. Reg. Campania Associazione di Produttori n. 14 - Iscr. Ministero Pollicare <http://burc.regione.campania.it>
Iscritta all'Albo Società Cooperative Sez. Coop. a mutualità prevalente n° Iscriz. A174033

ALLEGATO 1 – Comunicazione di adeguamento del riconoscimento al Reg.(CE) 1234/07

Il sottoscritto De Carluccio Alfonso, nato a Salerno l'11-08-1956 nella qualità di presidente pro-tempore della Organizzazione di Produttori denominata **SUD AGRICOLA Soc. Coop. a r. l.** (Cod. IT 0226) già riconosciuta dalla Regione Campania ai sensi e per gli effetti del Reg. (CE) 2200/96 con provvedimento n. 2/275 del 12-09-2002;

Al fine di dimostrare l'avvenuto adeguamento del riconoscimento ai sensi dell'art.203 bis del Reg.(CE) n. 1234/07.

COMUNICA CHE

L'adeguamento del riconoscimento è stato chiesto per i prodotti di seguito indicati:

1) Cod. NC 8101000	prodotto FRAGOLE	2) Cod. NC 80930	prodotto PESCHE E PESCHE NOCI
3) Cod. NC 8091000	prodotto ALBICOCCHE	4) Cod. NC 80940	prodotto SUSINE
5) Cod. NC 7020000	prodotto POMODORO	6) Cod. NC 7093000	prodotto MELANZANE
7) Cod. NC 7096010	prodotto PEPERONI	8) Cod. NC 8082010	prodotto PERE
9) Cod. NC 7099070	prodotto ZUCCHINE	10) Cod. NC 8071900	prodotto MELONI
11) Cod. NC 7049090	prodotto CAVOLI	12) Cod. NC 81090	prodotto LOTI o KAKI
13) Cod. NC 8054000	prodotto POMPELMO	14) Cod. NC 80920	prodotto CILIEGIE
15) Cod. NC 8105000	prodotto KIWI	15) Cod. NC 7051900	prodotto LATTUGA
17) Cod. NC 80520	prodotto MANDARINI		

I produttori aderenti al 29-12-2010 ammontano complessivamente a n. 9 come sotto specificato:

A	Soci singoli n.	9
B	Soci Persone giuridiche n.	0
C	Produttori aderenti a soci persone giuridiche n.	0
	Totale soci (A) + (C) = n.	9
	Totale produttori associati (A) + (B) = n.	9

Il valore della produzione commercializzabile ammonta a complessivi **€ 3.777.537,33** come sotto specificato:

Prodotto	codice prodotto	Superficie investita (Ha)	Produzione commercializzata (Ton.)	(Valori/1000) €
FRAGOLE	8101000	38,9	908,37	1.872,84
PESCHE E PESCHE NOCI	80930	36,4	254,22	176,936
ALBICOCCHE	8091000	7,1	17,48	15,497
SUSINE	80940	6,7	75,18	32,245
POMODORO	7020000	9	223,33	301,532
MELANZANE	7093000	15	1.129,02	477,458
PEPERONI	7096010	2	71,59	56,432
PERE	8082010	1,7	10,27	6,365
ZUCCHINE	7099070	1	53,34	37,111
MELONI	8071900	4	307,59	164,88
CAVOLI	7049090	25	856,48	589,076
LOTI o KAKI	81090	1,8	30	6
POMPELMO	8054000	0,1	3,99	1,254
CILIEGIE	80920	0,1	0,18	0,46
KIWI	8105000	0,21	1,78	0,76
LATTUGA	7051900	2,99	62,24	37,48
MANDARINI	80520	0,1	2,84	1,214
Totale.....		152,1	4.007,89	3.777,54

Il proprio statuto adottato il 21-12-2010 con atto Notaio Guglielmo Barela, Raccolta n. 29011 e Repertorio n. 154251 registrato a Salerno il 23-12-2010, prevede gli obblighi e le condizioni recate dall'articolo n. 125 bis del Reg.(CE) 1234/07 e dagli articoli 7 e 8 del DM n.8445 del 30.09.2010. Nel prospetto che segue sono riportati gli articoli dello statuto che soddisfano agli obblighi e alle condizioni prescritte per il riconoscimento dalla normativa vigente.

Obblighi e condizioni recate dall'articolo 125 bis del reg.(CE) n.1234/07 e dagli articoli n. 7 e 8 del DM n. 8445 del 30.09.2010	Statuto della organizzazione di produttori	
	articolo/i corrispondente/i	note
1. Lo statuto di un'organizzazione di produttori del settore ortofrutticolo impone ai propri aderenti, in particolare, i seguenti obblighi:		
a) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall'organizzazione di produttori;	Art. 9	
b) aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di cui all'articolo 122, lettera a), punto iii), di una data azienda, ad una sola organizzazione di produttori;	Art. 9	
c) vendere tutta la loro produzione per il tramite dell'organizzazione di produttori in questione;	Art. 9	
d) fornire le informazioni richieste dall'organizzazione di produttori a fini statistici e riguardanti, in particolare, le superfici, i raccolti, le rese e le vendite dirette;	Art. 9	
e) versare i contributi finanziari previsti dallo statuto per la costituzione e il finanziamento del fondo di esercizio di cui all'articolo 103 ter.	Art. 9	
2. In deroga al paragrafo 1, lettera c), previa autorizzazione dell'organizzazione di produttori e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite, i produttori aderenti possono:		
a) vendere direttamente al consumatore, per il suo fabbisogno personale, presso la propria azienda e/o altrove, una determinata percentuale della loro produzione e/o dei loro prodotti, fissata dallo Stato membro e non inferiore al 10 %;	Art. 9	
b) commercializzare essi stessi o tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono una quantità di prodotti marginale rispetto al volume della produzione commercializzabile della loro organizzazione;	Art. 9	
c) commercializzare essi stessi o tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono i prodotti che, per le loro caratteristiche intrinseche, non rientrano normalmente nelle attività commerciali della loro organizzazione.	Art. 9	
3. Lo statuto di un'organizzazione di produttori contiene altresì disposizioni concernenti:		
a) le modalità di determinazione, adozione e modifica delle regole di cui al paragrafo 1;	Art. 25	
b) l'imposizione agli aderenti di contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione di produttori;	Art. 9	
c) le regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese: Articolo 8, DM n. 3932 del 11.5.2009 (controllo democratico delle organizzazioni di produttori) 1. Le OP assicurano ai soci produttori il controllo democratico delle decisioni da attuare in materia di gestione e funzionamento delle OP medesime, in conformità con la legislazione societaria vigente. A tal fine, un unico socio non può detenere più del 35% delle quote sociali con diritto di voto dell'OP e/o dei diritti di voto dell'OP	Art. 7 e 21	
Articolo 7, DM n. 3932 del 11 maggio 2009 soci non produttori 1. Una persona fisica o giuridica che non sia un produttore, come definito dall' art. 21, comma 1, lettera a), del regolamento, può essere accolta come aderente ad una OP, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 32, comma 3 del regolamento. 2. I soci non produttori non possono possedere, complessivamente, più del 10% delle quote sociali con diritto di voto dell'OP. Tale disposizione deve essere statutariamente prevista. In ogni caso, i soci non produttori non possono partecipare al voto per le decisioni relative al	Art. 7	

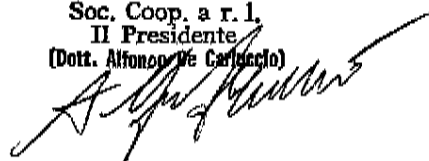
fondo di esercizio e non devono svolgere attività concorrenziali con quelle dell'OP.	Art. 7	
d) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statuari, in particolare di mancato pagamento dei contributi finanziari, o delle regole fissate dall'organizzazione di produttori:	Art. 9	
e) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti, in particolare il periodo minimo di adesione: Articolo 9, DM n. 3932 del 11 maggio 20091. (periodo minimo di adesione) La durata minima dell'adesione di un socio ad una OP non può essere inferiore ad un anno. Tuttavia, in caso di presentazione di un programma operativo, nessun aderente all'OP può liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma per l'intero periodo della sua attuazione, salvo autorizzazione dell'OP.	Art. 9	
2. Il recesso dell'aderente viene comunicato per iscritto all'OP, nei sei mesi antecedenti la chiusura dell'esercizio finanziario ed ha decorrenza dalla chiusura dell'esercizio finanziario stesso.	Art. 11	
	Art. 12	
f) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione.	Dall'Art. 36 a 42	
4. Si ritiene che le organizzazioni di produttori agiscano in nome e per conto dei loro aderenti nelle questioni economiche.	Art. 6	

Allega copia dello statuto vigente e dichiara che le informazioni sopra riportate risultano dalla documentazione acquisita agli atti della OP.

Data 29-12-2010

Il Presidente dell'OP

«SUD AGRICOLA»
Soc. Coop. a r.l.
Il Presidente
(Dott. Alfonso De Caracciolo)





57219 - 24030 S. ANTONIO PONTANO (SA) 30.12.2010 10.19.

SISTEMI REGIONI CAMPANIA
SISTEMI INTERVENTI X LA PRODUZIONE AGRICOLA

VIA G. FORZIO, ISOLA A/6

CENTRO DIREZIONALE

80134 CAMPANIA



R

13709951750-1

ALL. 3

Regione Campania – Area 11 – Settore 02 IPA

CHECK LIST ISTRUTTORIA CONCERNENTE L'ADEGUAMENTO DEL RICONOSCIMENTO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 203 BIS DEL REG. (CE) N.1234/07
DEL REG. (CE) N.1580/07 E DEL DM N.3932 DEL 11.05.2009 E S.M.I.

Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 203 bis (Disposizioni transitorie nei settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati) –
Paragrafo 2: "Le organizzazioni di produttori ed i gruppi di organizzazioni di produttori già riconosciute ai sensi del regolamento (CE)
n.2200/96 prima della data di entrata in vigore del presente regolamento continueranno ad essere riconosciute ai sensi del presente
regolamento. Se necessario, apporteranno adeguamenti ai requisiti del presente regolamento entro il 31 dicembre 2010".
Allegato al D.M. 3932 del 11.05.2009 – Modificato con DM 10388 del 20.12.2010 – (Parte A - Riconoscimento e controllo delle
organizzazioni di produttori ortofrutticoli – OP e delle loro associazioni – AOP): "Le OP, in precedenza riconosciute sulla base di
requisiti inferiori a quelli previsti nel DM 3932 dell'11 maggio 2009 e nelle precedenti procedure, devono adeguarsi ai nuovi
parametri, entro il 31 dicembre 2010".
D.M. 3932 del 11.05.2009 – Articolo 2 (riconoscimento di organizzazioni di produttori -OP) – paragrafo 2
"La richiesta di riconoscimento è presentata da ciascuna OP, a firma del proprio legale rappresentante, alla Regione nel cui territorio
l'OP ha la propria sede legale e in cui realizza la produzione allo stato fresco che concorre a formare il maggior valore di produzione
commercializzata, così come definita all'art. 26 del regolamento."

A – Dati identificativi del richiedente

O.P. ...SUD AGRICOLA Soc. Coop. a r.l.

CUAA 02465370654..... Partita IVA02465370654.....

Sede:..... Pontecagnano Faiano (SA) via L. Da Vinci, n.8

Telefono ...088/385152..... Fax 089/383947.....

E-Mail ...sud agricola.srl@tiscali.it.....

Unione di appartenenza U.N.A.P.R.O.A..... Codice IT ...226.....

Provvedimento di riconoscimento ai sensi dell'art.11 del Reg. (CE) 2200/96

n..... DDR n. 275 del 12/09/2002...Categoria...i - ORTOFRUTTICOLI.....

Domanda di adeguamento del riconoscimento, a firma del legale rappresentante, agli atti del Settore (IPA)

presentata in data ...28/09/2010 ... e acquisita con prot. n.° 0785661... del ...30/09/2010.....

ed integrata in data 29/12/2010..... e acquisita con prot. n.° 0004255.... del ...04/01/2011.....

B – Forma Giuridica

D.M. 3932 del 11.05.2009 – Articolo 2 (riconoscimento di organizzazioni di produttori -OP) – paragrafo 3:
"Le OP per poter presentare la richiesta di riconoscimento, devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie".

Cod.	Elementi per la verifica	Elementi di riscontro	
1.1	a) società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi;	NO	
1.2	b) società cooperative agricole e loro consorzi;	SI	s.c.a. a r.l., secondo atto costitutivo e statuto di cui al successivo punto 2.0 – art.1
1.3	c) società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie.	NO	

Note: denominazione legale: **SUD AGRICOLA Soc. Coop. a r.l.**

Forma giuridica: Società Cooperativa Agricola a R.L., a mutualità prevalente (iscritta allo specifico registro)

C – Prodotto o Gruppo di Prodotti per i quali è stato chiesto l'adeguamento del riconoscimento

- Reg. (CE) 1580 del 21 dicembre 2007 – Articolo 22 (Prodotti) "Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1182/2007 per il prodotto o per il gruppo di prodotti precisato nella domanda di riconoscimento, fatte salve eventuali decisioni adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) del medesimo regolamento."
- D.M. 3932 del 11.05.2009 – Articolo 2 (riconoscimento di organizzazioni di produttori -OP) – paragrafo 1.
"Le regioni riconoscono le OP per prodotto o gruppi di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera i) del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e/o per prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione".
- Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Allegato I, parte IX "Ortofrutticoli freschi"
- Reg. (CE) 1580 del 21 dicembre 2007 – Articolo 22 (Prodotti) "Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori per i prodotti esclusivamente destinati alla trasformazione soltanto se tali organizzazioni sono in grado di garantire che i prodotti vengono conferiti alla trasformazione nell'ambito di un sistema di contratti di fornitura o in altro modo."

PRODOTTO O GRUPPO DI PRODOTTI		Ortofrutticoli Destinati esclusivamente alla trasformazione	Elementi di riscontro e Note
CODICE NC	Descrizione		
07	ORTAGGI	no	
08	FRUTTA	no	

Note: Vedi dichiarazione del legale rappresentante in data 21/02/2011 *prot. 191861 del 9.3.2011*

D – Requisiti Statutari

Allegato al D.M. 3932 del 11.05.2009 – Modificato con DM 10368 del 20.12.2010 – (Parte A – Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli – OP e delle loro associazioni – AOP): "Entro la data del 31.12.2010, devono essere adeguati alla nuova normativa comunitaria, anche gli statuti delle OP/AOP e, se del caso, quelle delle cooperative aderenti."

Cod.	Elementi per la verifica	Note e riscontri	
2.0	Statuto dell'organizzazione di Produttori Adottato il 21/12/2010 con atto del Notaio Guglielmo Barella in Pontecagnano (SA) Raccolta n. 29011 - Repertorio n. 154251 registrato a Salerno il 23 dicembre 2010 al n. 8381	SI	Statuto agli Atti dell'Amministrazione

Note:

2.1 COSTITUZIONE ED OBIETTIVI DELL'OP – Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 122 – "Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori che:			
Cod.	Elementi per la verifica	Note e riscontri	
2.1.1	"a) sono costituite da produttori di uno dei seguenti settori iii) ortofrutticoli, relativamente agli agricoltori che coltivano uno o più prodotti di tale settore e/o prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione;	SI	Art. 1
2.1.2	b) sono costituite su iniziativa dei produttori;	SI	Art. 1
2.1.3	c) perseguono una finalità specifica, che in particolare può includere o, nel caso del settore ortofrutticolo, <u>include</u> uno o più tra gli obiettivi seguenti: i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata in funzione della domanda, in particolare in termini qualità e quantità; ii) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti; iii) ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione."	SI	Art. 6 punti 1) e 2)

Note:

2.2 OBBLIGHI DEI SOCI - Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 - Articolo 125 bis - paragrafo 1: "Lo statuto di un'organizzazione di produttori del settore ortofrutticolo impone ai propri aderenti, in particolare, i seguenti obblighi":				
Cod.	Elementi per la verifica			Note e riscontri
2.2.1	a) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall'organizzazione di produttori;	SI		Art. 9 Regolamento interno e relativa delibera assembleare di approvazione acquisiti agli atti
2.2.2	b) aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di cui all'articolo 122, lettera a), punto iii), di una data azienda, ad una sola organizzazione di produttori;	SI		Art. 9 i soci aderiscono alla O.P. per tutti i prodotti per i quali l'OP vuole essere riconosciuta, v. dichiarazione agli atti del 21/02/2011
2.2.3	c) vendere tutta la loro produzione per il tramite dell'organizzazione di produttori in questione;	SI		Art. 9 fatta salve le deroghe previste dalla normativa comunitaria e nazionale
2.2.4	d) fornire le informazioni richieste dall'organizzazione di produttori a fini statistici e riguardanti, in particolare, le superfici, i raccolti, le rese e le vendite dirette;	SI		Art. 9
2.2.5	e) versare i contributi finanziari previsti dallo statuto per la costituzione e il finanziamento del fondo di esercizio di cui all'articolo 103 ter.	SI		Art. 9

2.3 DEROGHE AGLI OBBLIGHI DEI SOCI - Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 - Articolo 125 bis - paragrafo 2: "In deroga al paragrafo 1, lettera c), previa autorizzazione dell'organizzazione di produttori e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite, i produttori aderenti possono":				
Cod.	Elementi per la verifica			Note e riscontri
2.3.1	a) vendere direttamente al consumatore, per il suo fabbisogno personale, presso la propria azienda e/o altrove, una determinata percentuale della loro produzione e/o dei loro prodotti, fissata dallo Stato membro e non inferiore al 10 % ; D.M. 3932 del 11.05.2009 - Articolo 4 (Vendita diretta della produzione) - "Ai sensi dell'articolo 125 bis, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1234/2007, i produttori aderenti all'OP, previa autorizzazione della stessa e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite con norma statutaria o con regolamento interno, possono vendere direttamente al consumatore, per il suo fabbisogno personale, presso la propria azienda e/o altrove, una percentuale non superiore al 15% della loro produzione ortofrutticola oggetto del riconoscimento dell'OP."	SI		Art. 9 Lettera a) Lo statuto non stabilisce una percentuale definita ma rimanda alle disposizioni vigenti nazionali e comunitarie.
2.3.2	b) commercializzare essi stessi o tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono una quantità di prodotti marginale rispetto al volume della produzione commercializzabile della loro organizzazione;	SI		Art. 9 Lettera b)
2.3.3	c) commercializzare essi stessi o tramite un'altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono i prodotti che, per le loro caratteristiche intrinseche, non rientrano normalmente nelle attività commerciali della loro organizzazione.	SI		Art. 9 Lettera c)

Cod.	Elementi per la verifica	Note e riscontri
2.4.1	a) le modalità di determinazione, adozione e modifica delle regole di cui al paragrafo 1;	SI Art 25 Lettere j, k, l
2.4.2	b) l'imposizione agli aderenti di contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione di produttori;	SI Art 9 Lettre e) e i)
2.4.3	c) le regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese; Reg. (CE) 1580 del del 21.12.2007 – Articolo 33 (Controllo democratico delle organizzazioni di produttori): "Gli Stati membri prendono le misure necessarie per evitare ogni abuso di potere o di influenza da parte di uno o più soci in relazione alla gestione e al funzionamento dell'organizzazione produttori; tali misure riguardano tra l'altro i diritti di voto. Gli Stati membri possono adottare misure per limitare o vietare i poteri di una persona giuridica di modificare, approvare o respingere le decisioni di un'organizzazione di produttori che sia una parte chiaramente definita di tale persone giuridica." D.M. 3932 del 11.5.2009 – Articolo 8 (Controllo democratico delle organizzazioni di produttori) – "Le OP assicurano ai soci produttori il controllo democratico delle decisioni da attuare in materia di gestione e funzionamento delle OP medesime, in conformità con la legislazione societaria vigente. A tal fine, un unico socio non può detenere più del 35% delle quote sociali con diritto di voto dell'OP e/o dei diritti di voto dell'OP."	SI Art. 7 Art 21 Percentuali conformi alla normativa comunitaria
2.4.4	D.M. 3932 del 11.05.2009 – Articolo 7 (Soci non produttori) – Paragrafo 1 "Una persona fisica o giuridica che non sia un produttore, come definito dall' art. 21, comma 1, lettera a), del regolamento, può essere accolta come aderente ad una OP, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 32, comma 3 del regolamento." Reg. (CE) 1580 del 21.12.2007 – Articolo 21 (Definizioni) – Comma 1. "Ai fini del presente titolo si intende per: a) «produttore», un agricoltore ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1182/2007".rif.[...]. È costituita per iniziativa di agricoltori ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003, i quali coltivano uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/98 e/o prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione] Reg. (CE) 1580 del 21.12.2007 – Articolo 32 (Soci non produttori) – "Paragrafo 1.Gli Stati membri possono stabilire se e a quali condizioni una persona fisica o giuridica che non sia un produttore possa diventare socio di un'organizzazione di produttori. Paragrafo 2.Nel fissare le condizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri assicurano, in particolare, il rispetto del disposto dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 1182/2007. Paragrafo 3.Le persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 1 non possono: a) essere prese in considerazione agli effetti dei criteri per il riconoscimento; b) beneficiare direttamente delle misure finanziate dalla Comunità. Gli Stati membri possono limitare o vietare il diritto di dette persone al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio, nel rispetto delle condizioni stabilite al paragrafo 2."	SI Art. 7 Art. 7

Cod.	Elementi per la verifica			Note e riscontri
------	--------------------------	--	--	------------------

Cod.	Elementi per la verifica		Note e riscontri
2.4.5	D.M. 3932 del 11.05.2009 – Articolo 7 (Soci non produttori) Paragrafo 2 "I soci non produttori non possono possedere, complessivamente, più del 10% delle quote sociali con diritto di voto dell'OP. Tale disposizione deve essere statutariamente prevista. In ogni caso, i soci non produttori non possono partecipare al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio e non devono svolgere attività concorrenziali con quelle dell'OP."	SI	Art. 7 Percentuali conformi alla normativa comunitaria
2.4.6	d) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statuari, in particolare di mancato pagamento dei contributi finanziari, o delle regole fissate dall'organizzazione di produttori;	SI	Art. 9
2.4.7	e) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti, in particolare il periodo minimo di adesione; D.M. 3932 del 11.05.2009 – Articolo 9 (periodo minimo di adesione) "1. La durata minima dell'adesione di un socio ad una OP non può essere inferiore ad un anno. Tuttavia, in caso di presentazione di un programma operativo, nessun aderente all'OP può liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma per l'intero periodo della sua attuazione, salvo autorizzazione dell'OP. 2. Il recesso dell'aderente viene comunicato per iscritto all'OP, nei sei mesi antecedenti la chiusura dell'esercizio finanziario ed ha decorrenza dalla chiusura dell'esercizio finanziario stesso"	SI	Art. 9 Art. 11 lettera a) Art. 12 Art. 13
2.4.8	f) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione	SI	Artt. 36, 37, 38, 39, 40 41 e 42.
2.4.9	Si ritiene che le organizzazioni di produttori agiscono in nome e per conto dei loro aderenti nelle questioni economiche.	SI	Art. 6
Eventuali note:			

OTC

E – Requisiti dimensionali minimi

3.0

PARAMETRI – Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 125 ter – **paragrafo 1:**

"Gli Stati membri riconoscono come organizzazione di produttori nel settore ortofrutticolo qualsiasi persona giuridica o una sua parte chiaramente definita che ne faccia richiesta, a condizione che":

a)

b) *abbia un numero minimo di aderenti e un volume o valore minimo di produzione commercializzabile, da fissare a cura dello Stato membro, e lo comprovi;*

Reg. (CE) 1580 del 21.12.2007 – **Articolo 23 (Numero minimo di soci)** – "Nello stabilire il numero minimo di soci di un'organizzazione di produttori a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1182/2007, gli Stati membri possono disporre che, se l'organizzazione richiedente il riconoscimento è costituita in tutto o in parte da soci che sono essi stessi persone giuridiche o parti chiaramente definite di persone giuridiche costituite da produttori, il numero minimo di produttori può essere calcolato in base al numero di produttori associati a ciascuna persona giuridica o a una parte chiaramente definita di persona giuridica."

D.M. 3932 del 11.05.2009 – **Articolo 3 (dimensione minima delle organizzazioni di produttori)** – Paragrafo 1 "Al fini del riconoscimento delle OP, il numero minimo di produttori è fissato a cinque.

Il valore minimo di produzione commercializzata per prodotto o gruppi di prodotti, determinato secondo i criteri definiti agli articoli 52 e 53 del regolamento, è stabilito nelle procedure"

Allegato al D.M. 3932 del 11.05.2009 – Modificato con DM 10388 del 20.12.2010 – (Procedure - Parte A - Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli – OP e della loro associazioni – AOP): "Il valore minimo di produzione commercializzabile per prodotto o gruppi di prodotti che le OP devono dimostrare di rappresentare ai fini del riconoscimento, è fissato nella seguente tabella."

Cod.	Elementi per la verifica		Elementi di riscontro	
3.1	Numero di aderenti	SI	n.9 produttori associati tra diretti e indiretti	
Regione	n.soci singoli (a)	n.soci Cooperative (b)	n. produttori aderenti a Cooperative (c)	Totale Produttori (a + c)
CAMPANIA	9	0	0	9
Altre regioni	-	0	0	0
	-	0	0	0
	-			
Totali	9	0	0	9
Totale [a + b]	23			

Note:

Dati relativi al progetto operativo presentato dalla O.P. per il Piano Operativo 2011

Base sociale dei produttori al 30.09.2010

Risulta esserci corrispondenza tra i valori indicati nelle tabelle "Distribuzione territoriale dei soci" e "Variazione nella composizione della platea sociale", (riportate nel progetto esecutivo dell'annualità 2011 approvata), e i valori indicati nella domanda in esame e riepilogati nella tabella sovrastante.

Cod.	Elementi per la verifica		Elementi di riscontro
3.2	Valore della Produzione Commercializzata	SI	valore del VPC, € 3.777.537,33 – vedi anche P.O. 2011

Prodotto	Codice NC	Superficie investita (Ha)	Produzione commercializzata (ton.)	Valore (.000 €)
FRAGOLE	08101000	38,90	908,37	1.872,836
PESCHE E PESCHE NOCI	80930	36,40	254,22	176,936
ALBICOCCHE	08091000	7,10	17,48	15,497
SUSINE	080940	6,70	75,18	32,245
POMODORO	07020000	9,00	223,33	301,532
MELANZANE	07093000	15,00	1.129,02	477,458
PEPERONI	07096010	2,00	71,59	56,432
PERE	08082010	1,70	10,27	6,365
ZUCCHINE	07099070	1,00	53,34	37,111
MELONI	08071900	4,00	307,59	164,880
CAVOLI	07049090	25,00	856,48	589,076
LOTI o KAKI	081090	1,80	30,00	6,000
POMPELMO	08054000	0,10	3,99	1,254
CILIEGIE	080920	0,10	0,18	0,460
KIWI	08105000	0,21	1,78	0,760
LATTUGA	07051900	2,99	62,24	37,480
MANDARINI	080520	0,10	2,84	1,214
TOTALE		152,10	4.007,89	3.777,537

risulta esserci correlazione tra i singoli prodotti "rappresentati dall'OP", (riepilogati nella tabella sovrastante), e le "Categorie 07 e 08" per le quali si chiede l'adeguamento del riconoscimento. Il valore di VPC rappresentato dall'OP supera il valore minimo da dimostrare e fissato per il riconoscimento richiesto. Risulta corrispondenza tra i valori indicati nella tabella "VPC per prodotto", (riportata nel progetto esecutivo dell'annualità 2011 approvata), e i valori indicati nella domanda in esame e riepilogati nella tabella sovrastante.

Cod.	Elementi per la verifica		Elementi di riscontro
3.3	Allegato al D.M. 3932 del 11.05.2009 – Modificato con DM 10383 del 20.12.2010 – (Procedure - Parte A - Riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli – OP e delle loro associazioni – AOP): "Nel caso in cui il parametro minimo non risulti soddisfatto nella Regione che ha operato il riconoscimento, l'OP deve trasferire la propria sede legale nella Regione in cui è realizzato il maggior VPC"	SI	Il Valore del V.P.C. realizzato nel territorio della regione Campania ammonta a Euro 3.777.537,33 (intero valore del VPC dell'OP) Come da nota della O.P. prot. n. del

Il valore di VPC, conseguito nella Regione Campania e riscontrato da questa Amministrazione nel corso della verifica dei requisiti di accesso previsti per il riconoscimento dell'Aiuto Finanziario Nazionale (AFN) aggiuntivo per l'annualità 2011, è pari all'intero ammontare del VPC conseguito dalla O.P. che quindi non consegue alcun VPC nelle altre regioni
Il parametro minimo è rispettato

4.0	ORGANIZZAZIONE E STRUTTURAZIONE – Reg. (CE) 1234 del 22 ottobre 2007 – Articolo 125 ter – paragrafo 1: <i>"Gli Stati membri riconoscono come organizzazione di produttori nel settore ortofrutticolo qualsiasi persona giuridica o una sua parte chiaramente definita che ne faccia richiesta, a condizione che:"</i> <i>a) abbia come obiettivo l'impiego di pratiche culturali, tecniche di produzione e pratiche di gestione dei rifiuti che rispettino l'ambiente, in particolare per tutelare la qualità delle acque, del suolo e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità, nonché risponda ai requisiti di cui agli articoli 122 e 125 bis e lo comprovì;</i> <i>b);</i> <i>c) offra sufficienti garanzie circa la realizzazione, la durata e l'efficienza delle proprie attività, nonché la concentrazione dell'offerta, al cui fine lo Stato membro può decidere quali prodotti o gruppi di prodotti di cui all'articolo 122, lettera a), punto iii), dovrebbero essere di pertinenza dell'organizzazione;</i> Reg. (CE) 1580 del 21.12.2007 – Articolo 25 (Strutture e attività delle organizzazioni di produttori) – <i>"Gli Stati membri si accertano che le organizzazioni di produttori dispongano del personale, dell'infrastruttura e dell'attrezzatura necessari all'adempimento dei requisiti enunciati all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1182/2007 e all'espletamento delle loro funzioni essenziali, ossia:</i> <i>a) la conoscenza della produzione dei loro soci,</i> <i>b) la raccolta, la cernita, il magazzinaggio e il condizionamento della produzione dei loro soci,</i> <i>c) la gestione commerciale e finanziaria e</i> <i>d) la contabilità centralizzata e un sistema di fatturazione."</i>		
Cod.	Elementi per la verifica		Elementi di riscontro
8.5	d) consenta effettivamente ai propri aderenti di usufruire dell'assistenza tecnica necessaria per poter applicare pratiche culturali rispettose dell'ambiente;	SI	L'OP esplica tale funzione con un servizio di Ass. Tec. che vede l'impiego di tecnici consulenti (interni ed esterni all'OP) (acquisito a campione documentazione probante – evidenze riportate nel verbale di controllo in loco)
8.6	e) metta effettivamente a disposizione dei propri aderenti, se necessario, i mezzi tecnici per la raccolta, il magazzinaggio, il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti; Reg. (CE) 1580 del 21.12.2007 – Articolo 27 (Mezzi tecnici) – <i>"Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1182/2007, se un'organizzazione di produttori è riconosciuta per un prodotto per il quale è necessaria la fornitura di mezzi tecnici, si ritiene che adempia i propri obblighi se fornisce mezzi tecnici di livello adeguato direttamente o tramite i suoi soci o attraverso filiali o mediante il ricorso all'esternalizzazione."</i>	SI	L'OP, per mezzo di macchine, attrezzature ed impianti, assicura ai propri soci lo svolgimento della fasi produttive e commerciali attinenti. (acquisito a campione documentazione probante – evidenze riportate nel verbale di controllo in loco)
8.7	f) garantisca una corretta gestione commerciale e contabile delle proprie attività; e	SI	L'OP garantisce tale funzione con l'impiego di unità di personale dipendente e di unità di personale esterno all'OP L'OP è provvista di appropriati uffici ed opportune attrezzature informatiche e di supporto ai lavori d'ufficio (acquisito a campione documentazione probante – evidenze riportate nel verbale di controllo in loco)
8.8	g) non detenga una posizione dominante su un dato mercato, tranne qualora ciò sia necessario ai fini dell'articolo 33 del trattato.	SI	
Note:			

Napoli, 08.07.2011

I funzionari istruttori

R. Gelone

D. Longobardi

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Gennaro De SimoneIl Dirigente del Settore
Dott. Antonio Irlando

ALL. 4

Regione Campania – Area 11 – Settore 02 IPA

RELAZIONE ISTRUTTORIA CONCERNENTE L'ADEGUAMENTO DEL
RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 203 BIS DEL REG. (CE) N. 1234/07,
DEL REG. (CE) N. 1580/07 E DEL DM N. 3932 DEL 11.05.2009 E S.M.I.

Richiesta di adeguamento presentata dalla

O.P. **SUD AGRICOLA Soc. Coop. a r.l.** ... COD. IT. ...**226**.....

Con sede legale alla Via L. da Vinci, 8

P. IVA.....**02465370654**.....Cap**84090**... Città **Pontecagnano Faiano**

I sottoscritti tecnici istruttori R. Gelone – D. Longobardi, funzionari del Settore IPA, incaricati di verificare l'adeguamento del riconoscimento ai sensi dell'art. 203 bis del Reg.(CE) n. 1234/07, presentato dall'Organizzazione di Produttori (O.P.) in epigrafe, ai sensi della normativa in oggetto indicata:

VISTA la domanda di adeguamento presentata dalla O.P. in data 30/09/2010 e acquisita agli atti del Settore Interventi per la Produzione Agricola (IPA) in data 30/09/2010, con prot. n. 0785661,

VISTO l'integrazione presentata integrata in data 29/12/2010 e acquisita agli atti del Settore (IPA) in data 04/01/2011, con Prot. n. 0004155;

VISTO il verbale redatto in data 16/02/2011 dal quale si rileva che l'Organizzazione dei Produttori è stata invitata a produrre la seguente ulteriore documentazione:

- dichiarazione di conformità all'originale di copia circa la copia dello Statuto dell'OP trasmessa ed acquisita da quest'Amministrazione (da rilasciare ai sensi degli Artt. 19 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445);
- nota a chiarimento riguardante l'oggetto della richiesta di adeguamento del riconoscimento e riportante in modo inequivocabile se la richiesta di adeguamento è da intendersi per le intere categorie 07 e 08, per singoli Gruppi di Prodotti e/o singoli Prodotti;
- dichiarazione del legale rappresentante che l'OP conserva agli atti, per ciascun socio, - la dichiarazione di non aderire ad altra organizzazione, (per quanto riguarda i prodotti di una data azienda, di cui alla lettera b) paragrafo 1 dell'art. 125 bis del reg. (CE) 1234/07 e per il quale si richiede il riconoscimento);
- dichiarazione di impegno del legale rappresentante concernente l'adeguamento, al nuovo Statuto, dei regolamenti attuativi interni all'OP;
- dichiarazione di impegno del legale rappresentante ad esplicitare, in apposito regolamento, quanto non espressamente indicato nella Statuto riguardo ai diritti e agli obblighi dei "soci sovventori" e "soci non produttori";
- elenco completo e riepilogativo delle attrezzature possedute dall'OP (ed un elenco aggiuntivo di quelle di proprietà dei soci) utilizzate per la produzione, la raccolta, il magazzinaggio, il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti per i quali l'OP chiede il riconoscimento;
- documentazione a campione comprovante il possesso delle macchine ed attrezzature sopra elencate;
- relazione illustrativa circa la gestione e l'organizzazione degli impianti utilizzati dall'OP.

VISTE le successive integrazioni trasmesse in data 07/03/2011 acquisite agli atti del Settore IPA con protocollo n. 0191861 del 09/03/2011;

VERIFICATA con sopralluogo in loco effettuato in data 16/02/2011, come da verbale depositato agli atti, l'idoneità dei requisiti organizzativi e strutturali in possesso della OP per espletare le finalità

previste dall'adeguamento richiesto;

VISTO lo Statuto adottato il 21/12/2010 con atto del Notaio Guglielmo Barella in Pontecagnano (SA) Raccolta n. 29001 - Repertorio n. 154251 registrato a Salerno il 23 dicembre 2010 al n. 8381;

VERIFICATO che lo Statuto presentato prevede gli obiettivi, gli obblighi e le condizioni recate dall'articoli n.122 e n.125 bis del Reg.(CE) 1234/07 e dagli articoli 4, 7, 8 e 9 del DM n. 3932 del 11.05.2009, così come specificato nell'allegata lista di controllo (CHECK LIST) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente relazione;

VERIFICATA la corrispondenza tra i prodotti per cui l'OP ha richiesto l'adeguamento del riconoscimento i prodotti utilizzati per il calcolo del Valore della Produzione Commercializzabile (VPC);

CONSIDERATO che *l'importo del VPC* della O.P., accertato con l'istruttoria svolta per l'approvazione dell'**annualità 2011** del relativo Programma Operativo – approvato con provvedimento del Settore IPA: DDR n. 358 del 23/12/2010 – pari ad **euro 3.777.537,33** così come dettagliato nella **tabella 3.2** dell'allegata CHECK LIST, è confermato e **risulta superiore al minimo prescritto**;

CONSIDERATO che il **numero di soci** della OP, accertato con l'istruttoria svolta per l'approvazione dell'**annualità 2011** del relativo Programma Operativo, corrispondente a **n. 9**, così come dettagliato nella **tabella 3.1** dell'allegata CHECK LIST, è confermato e **risulta superiore al minimo prescritto**;

CONSIDERATO che, a seguito dell'esame della documentazione relativa all'adeguamento del riconoscimento, l'OP in epigrafe risulta in possesso dei requisiti richiesti e rispetta tutte le condizioni previste dal Reg. (CE) n.1234/07 del Consiglio e dal Regolamento applicativo della Commissione n.1580/07 e ss.mm.ii e dalle disposizioni nazionali emanate con Decreto Ministeriale 3932 dell'11.05.2009 e ss.mm.ii;

Sulla base di quanto innanzi riportato, i sottoscritti funzionari esprimono parere favorevole alla concessione dell'adeguamento del riconoscimento ai sensi dell'articolo 203 del Reg. (CE) n.1234/07 all'OP in epigrafe, per i prodotti appartenenti alle categorie di seguito riportate:

CATEGORIA	
CODICE NC	DESCRIZIONE
07	ORTAGGI
08	FRUTTA

ALLEGATI:

1. Check List Istruttoria
Napoli ... 28/04/2011

I funzionari istruttori

R. Gelone

D. Longobardi

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Genaro De Simone

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio Irlando